

# CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO



## Provincia di Teramo

cap. 64010 - c.so Mazzini, n.34 - tel. 0861/918321 - fax 0861/918324  
 codice fiscale e partita IVA 00467160677  
 email: [responsabileut@comunecivitelladeltronto.it](mailto:responsabileut@comunecivitelladeltronto.it)  
 email pec: [tecnico@pec.comune.civitelladeltronto.it](mailto:tecnico@pec.comune.civitelladeltronto.it)

### AREA TECNICA

Prot. **3895/17**  
 P.E. 226/2014

Civitella del Tronto, li 18 DIC 2017

<b>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA</b> (Art. 146 del D.Lgs 22.01.2004, n. 42)	<b>N. 03</b>
-------------------------------------------------------------------------------	--------------

**LAVORI DI: Rinnovo Autorizzazione Paesaggistica per attività di Cava sita in frazione Piano Risteccio autorizzata con DI3/45 del 30.05.2006.**

**DITTA: CALCESTRUZZI S.p.A.**

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO  
 Interno  
 Prot.n.0013511 del 21-12-2017  
 Categ. 3 Clas.2 Fasc.1

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



**Visto** il D.Lgs. n. 42 del 22 Gennaio 2004, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";  
**Vista** la Legge Regionale n. 2 del 13.01.2003 che reca norme di sub-delega in materia di beni paesaggistici ed ambientali;

**Vista** la richiesta presentata in data 05.04.2017 prot. n. 3895, per ottenere il rinnovo dell'Autorizzazione Paesaggistica relativamente al progetto per i lavori di "Proroga dell'attività di coltivazione della cava, già autorizzata con Determina n. DI3/45 del 30.05.2006 e prorogata con DI8/73 del 15.10/2012 e nulla osta n. 678 del 11.02.2005 della Direzione Territorio Urbanistica Beni Ambientali, sita in località Piano Risteccio";

**Accertato** che le opere richieste rientrano fra quelle le cui funzioni amministrative per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica sono state attribuite a questo Ente ai sensi dell'art. 1 comma 2 della succitata L.R. 02/2003;

**Viste** le carte tematiche di base e il Piano Paesistico specifico approvato, in data 21.03.1990 dal C.R. con atto 141/21;

**Visto** il Piano Regolatore Generale vigente;

**Considerato** che l'area interessata dai lavori di "Proroga dell'attività di coltivazione della cava, già autorizzata con Determina n. DI3/45 del 30.05.2006 e prorogata con DI8/73 del 15.10/2012 e nulla osta n. 678 del 11.02.2005 della Direzione Territorio Urbanistica Beni Ambientali, sita in località Piano Risteccio", rispetto al Piano Regolatore Generale, si trova in Zona Agricola Normale;

**Rilevato** che l'intervento è assoggettato al vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004, art.142 comma 1 lettera c) e d), nonché alle norme dettate dal P.R.G.;

**Ritenuto** che l'intervento non è in contrasto con il Piano Regolatore Generale trattandosi di opere di coltivazione di cava mediante opere di escavazione e successivo ripristino dell'area;

**Visto** il parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo di cui alla nota del 15.11.2017 prot. 15901 pervenuto il 07.12.2017 prot. 13155, allegata in copia alla presente, espresso nei seguenti termini:

✓ **parere favorevole a condizione;**


### **A NORMA DI LEGGE SI AUTORIZZA**

il progetto edilizio presentato dalla ditta CALCESTRUZZI S.p.A., con sede a Bergamo in via Stezzano n. 87, P.IVA 01038320162, per la realizzazione delle opere indicate in premessa e meglio specificate negli elaborati progettuali allegati alla presente **nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo nella nota del 15.11.2017 prot. 15901, allegata in copia alla presente.**

La presente autorizzazione:

- 1) ai sensi dell'art. 146 comma 11 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 Luglio 2002, n. 137", viene trasmessa:
  - a) alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo;
  - b) alla Regione Abruzzo – Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazione ambientale;
- 2) è affissa all'albo pretorio comunale per il periodo di 15 gg. consecutivi;
- 3) ai sensi dell'art. 146 comma 4 **ha durata quinquennale** dalla data di rilascio, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi.

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/1971 ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente provvedimento.



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Geom. Fabrizio Verticelli)



COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

Arrivo  
Prot.n.0013195 del 07-12-2017  
Categ. 10 Clas.1 Fasc.1



MIBACT-SABAP-ABR  
PROTOCOLLO  
0015901 15/11/2017  
Cl. 34.19.07/88.3



Chieti,

*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*  
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo  
con esclusione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere

Al Comune Civitella del Tronto (TE)  
c.so Mazzini n.34  
Civitella del Tronto 64010 (TE)  
tecnico@pec.comunecivitteladeltronto.it

RIF. PROT. 13444 DEL 28.09.17 CL.34.19.07/88.3

RISC. Vs. 10036 DEL 19/09/2017

e, p.c.

ALLEGATI N.

Alla ditta Calcestruzzi S.p.A.  
Via Stezzano, n. 87  
24126 Bergamo  
info@calcestruzzi.it

OGGETTO: Civitella del Tronto (TE) – Piano Risteccio – Proroga attività cava. Foglio 55 partt. 458-459-460-471-472-489-491-492-495-497-498-502-503-506-507-538-540-543-548-550-551-547-552-718-719-720-721-722-723-724-725-732 – Riscontro a richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata dalla ditta Calcestruzzi S.p.A.– Parere a condizione ai sensi dell'art. 146 comma 5 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. [ P 13444/17]

Con riferimento alla pratica in oggetto, pervenuta il 21/09/2017 e acquisita il 28/09/2017 al prot. 13444, questa Soprintendenza:

- verificata la completezza della documentazione trasmessa;
- considerata l'istruttoria dell'Amministrazione Comunale di Civitella del Tronto, dalla quale risulta anche che l'intervento ricade in area di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D.lgs. 42/2004;
- considerato che l'intervento in oggetto ricade in prossimità della frazione di Piano Risteccio, in un contesto paesaggistico collinare prevalentemente agricolo. Il territorio intorno all'area di intervento è caratterizzato dalla presenza, in adiacenza, oltre che di un'altra cava di inerti, del sistema naturale costituito dall'alveo del fiume Salinello; l'area è visibile dalla strada di circonvallazione della storica fortezza di Civitella del Tronto;
- considerato che le opere previste in progetto riguardano la proroga dell'attività di coltivazione della cava, già autorizzata con Determina n. D13/45 del 30/05/2006 e nulla osta n. 678 del 11/02/2005 della Direzione Territorio Urbanistica Beni Ambientali, successivamente prorogata fino al 26/06/2016 con D18/73 del 15/10/2012 e non completata nei termini concessi, e che i lavori di coltivazione prevedono ancora 130.000 mc di materiale da estrarre e riguardano la zona occidentale della cava;
- considerato, inoltre, che ad oggi risulta ripristinata la parte a confine con il fiume Salinello mentre è in fase di ripristino la parte centrale. A lavori di escavazione e ripristino ultimati, l'area sarà in parte riutilizzata a fini agricoli come il resto del territorio circostante e in parte, in particolare, il fondo sub-pianeggiante sarà occupata da un bacino lacustre artificiale e destinata ad attività turistiche e ricreative.
- considerato che per quanto sopra esposto le opere previste nel progettato intervento di cui si tratta sono compatibili dal punto di vista paesaggistico, in quanto la proroga della coltivazione della cava di materiale ghiaioso di che trattasi, in località Piano Risteccio, essendo limitata nel tempo, con le dovute opere di ripristino paesaggistico e ambientale, non altera in modo permanente gli aspetti peculiari del paesaggio agrario e fluviale, oggetto della tutela, per come oggi rilevabile;



ritiene l'intervento proposto compatibile con i valori paesaggistici anche in merito alla tutela archeologica e pertanto esprime, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole vincolante ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. a condizione che vengano osservate tutte le prescrizioni già impartite dagli Enti competenti, in particolare si richiamano quelle contenute nella determinazione n. D13/45 del 30/05/2006, e che vengano osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- 1) al fine della tutela archeologica, la comunicazione dell'effettivo inizio dei lavori dovrà essere data almeno 15 gg prima, per consentire i compiti di vigilanza di spettanza di questo Ufficio; a ogni buon fine, si ricorda gli obblighi per la proprietà, direzione lavori e ditta esecutrice derivanti dagli articoli 90 e seguenti del D.lgs. 42/04;
- 2) le strutture previste nel progetto della sistemazione ambientale, per il successivo utilizzo dei luoghi, dovranno essere sottoposte a specifica Autorizzazione paesaggistica; si sconsiglia la realizzazione de "La piazza dei divertimenti", "Il viale dei bambini" e "Percorso vita" in adiacenza alle anse del fiume Salinello, zona che deve invece rimanere il più naturale possibile;
- 3) per i previsti rimboschimenti dovranno essere utilizzate specie spontanee del luogo, evitando quelle estranee o in contrasto con il contesto agrario e fluviale; gli esemplari di ulivo presenti nelle aree ancora da coltivare, dovranno essere reimpiantati in loco a lavori ultimati, secondo quanto indicato nella Relazione di ripristino ambientale
- 4) puntuale applicazione di tutti gli interventi di mitigazione degli impatti visivi ed ambientali previsti nel progetto di cava. ed in particolare: il riutilizzo del terreno vegetale accantonato (cappellaccio), dell'eventuale surplus del terreno di copertura e degli sterili di coltivazione per il ripristino ambientale; salvaguardia delle falde idriche con adeguato franco superiore; abbattimento della produzione di polveri e di rumori nonché il ripristino nei tempi indicati;
- 5) i lavori dovranno essere eseguiti procedendo, per quanto possibile, al contestuale ripristino ambientale seguendo l'avanzamento del fronte di scavo e lasciando solo gli spazi minimi necessari alla movimentazione dei mezzi d'opera;
- 6) al termine dei lavori dovrà, altresì, essere ripristinato lo stato dei luoghi alterato dalle piste di accesso dei mezzi per la realizzazione dei lavori.

Si specifica che il presente parere è endoprocedimentale ed è trasmesso a codesta Amministrazione competente in materia paesaggistica, alla quale spetta pronunciarsi relativamente all'autorizzazione paesaggistica; non costituisce quindi titolo autorizzatorio all'esecuzione delle opere.

Avverso il presente parere è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente per territorio, secondo le modalità di cui alla L. 1034/1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

RO/CA/adp



Provinciale  
Maria Montarelli

